



Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) (Diritto di protezione affine per le imprese mediatiche)

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 9 ottobre 1992² sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente legge disciplina:

- b. la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, degli organismi di diffusione nonché delle imprese che producono pubblicazioni giornalistiche (imprese mediatiche);

Art. 25 cpv. 2

² La citazione deve essere indicata in quanto tale e la fonte menzionata. Se la fonte designa l'autore, quest'ultimo deve essere menzionato.

Art. 28 cpv. 2

² A scopo informativo su questioni d'attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l'estratto e la fonte devono essere indicati. Se la fonte designa l'autore, quest'ultimo deve essere menzionato. È fatto salvo l'articolo 37a.

¹ FF
² RS 231.1

Art. 35 cpv. 2

² Il produttore del supporto utilizzato ha diritto a un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete.

Art. 37a Messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche: diritto a compenso delle imprese mediatiche

¹ Un'impresa mediatica ha diritto a un compenso per la messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche se:

- a. ha sede in Svizzera e
- b. dichiara di lavorare rispettando le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore.

² Devono un compenso i prestatori di servizi online che esercitano un'attività a scopo di lucro e che mettono a disposizione per mestiere, tramite un servizio online che conta un numero medio annuo di utenti pari ad almeno il dieci per cento della popolazione svizzera:

- a. parti che non presentano un carattere originale di pubblicazioni giornalistiche di un'impresa mediatica secondo il capoverso 1 in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- b. parti che non presentano un carattere originale di pubblicazioni giornalistiche di un'impresa mediatica secondo il capoverso 1 risultanti da una ricerca; o
- c. brevi estratti secondo l'articolo 28 capoverso 2 a scopo informativo su questioni d'attualità.

³ Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

⁴ Se un'impresa mediatica non rispetta le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore nonostante la sua dichiarazione, la società di gestione può escludere l'impresa mediatica dalla ripartizione (art. 49a) o diminuire il compenso fintantoché perdura l'inosservanza di tali regole.

⁵ Sono fatti salvi i diritti d'autore e i diritti di protezione affini su opere e altri oggetti protetti in una pubblicazione giornalistica.

Art. 37b Messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche: diritto di partecipazione dell'autore

¹ L'autore di un'opera giornalistica contenuta in una pubblicazione giornalistica ha diritto a un'equa parte del prodotto della gestione per la messa a disposizione secondo l'articolo 37a.

² Il diritto di partecipazione dell'autore è intrasmissibile e irrinunciabile. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

*Art. 38a**Ex art. 39*

Inserire prima del titolo terzo a

Art. 39 Inizio ed estinzione del diritto a compenso per la messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche

¹ Il diritto al compenso per la messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche secondo l'articolo 37a inizia con la loro pubblicazione.

² Si estingue dopo due anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la pubblicazione.

Art. 40 cpv. 1 lett. b

¹ Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35, 35a, 37a e 37b.

Art. 49a Ripartizione del prodotto della gestione derivante dalla messa a disposizione secondo l'articolo 37a

¹ Le società di gestione ripartiscono il prodotto della loro gestione secondo l'articolo 37a proporzionalmente alle spese sostenute dalle imprese mediatiche e al contributo delle pubblicazioni giornalistiche al soddisfacimento del fabbisogno di informazioni.

² Nel calcolare le spese sostenute va accordata particolare importanza alle retribuzioni versate dalle imprese mediatiche agli autori delle opere giornalistiche contenute nelle pubblicazioni giornalistiche.

³ Il contributo delle pubblicazioni giornalistiche al soddisfacimento del fabbisogno di informazioni si misura sulla base dei rendiconti indipendenti e regolari sulla politica nazionale, regionale e comunale.

⁴ L'articolo 49 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.

Inserire prima del titolo quinto

Art. 60a Compenso spettante alle imprese mediatiche

¹ Per il calcolo del compenso secondo l'articolo 37a devono essere tenute in considerazione le spese sostenute dalle imprese mediatiche nel quadro di una gestione razionale o le entrate conseguite per mezzo della messa a disposizione delle pubblicazioni giornalistiche.

² Se la messa a disposizione risulta da una ricerca, deve inoltre essere tenuto in considerazione il numero di ricerche legate all'attualità.

Inserire gli art. 83a e 83b prima del titolo del capitolo 3

Art. 83a Disposizione transitoria della modifica del...

Il compenso secondo l'articolo 37a è dovuto a partire dall'entrata in vigore della modifica del ...; può essere rivendicato dopo l'approvazione della tariffa corrispondente.

Art. 83b Rivalutazione del diritto di protezione affine per le imprese
mediatiche

Al termine del secondo periodo tariffario, ma al più tardi dopo dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., il Consiglio federale valuta l'efficacia delle disposizioni relative al diritto di protezione affine per le imprese mediatiche e ne riferisce all'Assemblea federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

